



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON Città Metropolitane 2014-2020

DIREZIONE CULTURA E SPORT - SERVIZIO SPORT

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA

PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

**Affidamento del servizio di supporto per attività
ludico-motoria all'aperto**

Operazione codice locale progetto FI7.1.1b

"POTENZIARE E INNOVARE LO SPORT PER TUTTI: SPORT ALL'APERTO"

CUP H19I22000240006

CPV 92600000-7 - Servizi sportivi

CPV 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi

Firenze





UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto suddiviso in 5 lotti - è la prestazione del servizio di supporto per attività ludico motoria all'aperto, svolta in postazioni predefinite (aree verdi nei luoghi individuati nel Progetto di servizio e attrezzate, ove indicato) nei cinque quartieri del Comune di Firenze, da cui i 5 lotti, di cui all'operazione "Potenziare e innovare lo Sport per Tutti: sport all'aperto" attivato dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del programma PON METRO 2014-2020, Asse 7 - Ripresa sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE), Obiettivo specifico 7.1 – rafforzamento sociale nelle città metropolitane, Azione 7.1.1 - Ripresa sociale, economica e occupazionale.

Il servizio sarà svolto da operatori sportivi (tecnici, istruttori, etc) ed operatori di promozione sportiva qualificati ed è rivolto gratuitamente ad un'utenza di età superiore ai 18 anni, anche con disagi e disabilità.

Il progetto ha l'intento di promuovere lo sport libero e diffuso ed un ritorno alla normalità tramite iniziative che promuovono il benessere fisico e sociale, valorizzando i luoghi della città come punto di incontro, socializzazione, inclusione sociale con particolare riferimento ai giovani e donne anche con disagi e alle persone con disabilità.

Art.2 - Programma organizzativo ed attuativo

Il servizio oggetto del presente appalto è coordinato dal Servizio Sport del Comune di Firenze.

L'attività ludico-motoria all'aperto di cui all'art. 1 del presente capitolato d'appalto è finalizzata alla promozione di una corretta, costante e consapevole attività fisica, a misura di partecipante, in relazione all'età e sarà svolta, previa iscrizione, con le seguenti modalità:

- attività motoria gratuita, organizzata, seguita e assistita da personale qualificato in spazi verdi e/o aree attrezzate;
- supporto di personale qualificato con funzioni di assistenza presso le aree attrezzate, a disposizione di tutti coloro che svolgono un'attività individuale non organizzata in corsi.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

I corsi collettivi e i percorsi attrezzati saranno organizzati in alcuni luoghi opportunamente distribuiti sul territorio (postazioni) in aree verdi, in numero proporzionale alla popolazione residente per quartiere per un totale di n. 35 postazioni nel 2022 e 40 postazioni nel 2023, come individuate nel Progetto di Servizio (di seguito Progetto) allegato alla documentazione di gara.

In ciascuna delle postazioni così individuate si svolgerà l'attività per n. 3 giorni alla settimana, n. 2 ore al giorno, per un totale di sei ore settimanali di attività fisica per postazione, negli orari e nei giorni stabiliti nel Progetto.

Il calendario stagionale del servizio per le annualità 2022 e 2023 è così articolato:

- n. 17 settimane indicativamente nel periodo 4 luglio - 30 Ottobre 2022 per un totale massimo di ore di attività specificate nel progetto.
- n. 30 settimane indicativamente nel periodo 3 Aprile – 29 Ottobre 2023 per un totale massimo di ore di attività specificate nel Progetto.

I corsi saranno eseguiti nei termini previsti dal Progetto, in coerenza con le finalità e obiettivi dei servizi espresse all'art.1 del presente capitolato.

Al fine di assicurare la migliore esecuzione del servizio, l'appaltatore, attraverso il referente operativo e/o il personale impiegato nell'esecuzione, attiverà una procedura atta a garantire un sistema di registrazione dei partecipanti (on line, elettronica, cartacea - anche in modalità mista) per la prenotazione, l'iscrizione e la rilevazione della partecipazione alle attività.

Il personale fornirà, altresì, assistenza presso le aree attrezzate a coloro che ne fanno richiesta, fino al numero massimo consentito in base alle dimensioni e alle attrezzature disponibili in tali aree attrezzate.

Il calendario giornaliero e/o settimanale potrà variare per cause non prevedibili (es. situazioni meteo avverse, manutenzione straordinaria delle aree verdi e/o degli spazi attrezzati, non agibilità temporanea delle aree verdi e/o degli spazi attrezzati, etc.) e indipendenti dalla volontà dell'appaltatore.

Le attività proposte agli utenti devono essere calibrate tenendo conto dell'età degli stessi e di eventuali disabilità.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Le date definitive di avvio e conclusione dei corsi, fermo restando il calendario proposto, saranno confermate dall'Amministrazione comunale in sede di avvio del servizio.

Art.3 - Durata dell'appalto

Il contratto di appalto avrà durata biennale, indicativamente dal 4 luglio al 30 Ottobre 2022 e dal 3 Aprile al 29 Ottobre 2023, a decorrere dalla data di comunicazione (tramite PEC) di avvio del servizio con un calendario organizzato su più giorni nella settimana, con orari variabili all'interno della giornata. Il progetto prevede un monte ore complessivo massimo di 10.770 ore nel biennio di riferimento, distribuite nei cinque Quartieri in relazione al numero dei loro abitanti.

Art.4 – Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo orario per l'espletamento del servizio non è soggetto a ribasso ed è pari ad Euro/ora 26,25 (oltre IVA) comprensivo dell'attività di supporto all'attività ludico motoria, costi generali e utile d'impresa.

In caso di mancata esecuzione del servizio giornaliero, per cause non prevedibili (es. situazioni meteo avverse, manutenzione straordinaria delle aree verdi e/o degli spazi attrezzati non agibilità temporanea delle aree verdi e/o degli spazi attrezzati, etc.) ed indipendenti dalla volontà dell'operatore aggiudicatario, verrà riconosciuta, in luogo del corrispettivo orario, una indennità giornaliera pari ad Euro 7,88 oltre IVA, corrispondente al 30% del corrispettivo orario stesso.

Tale corrispettivo orario non è soggetto a ribasso e risulta composto secondo quanto previsto all'art. 4 della lettera di invito/disciplinare di gara.

Il valore di ciascun lotto è il seguente:

LOTTO Q1 € 49.140,00

LOTTO Q2 € 71.347,50

LOTTO Q3 € 34.335,00

LOTTO Q4 € 49.140,00

LOTTO Q5 € 78.750,00

Totale (al netto dell'IVA): € 282.712,50



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Art. 5 - Requisiti ed incombenze dell'operatore economico, del personale impiegato e del referente operativo del progetto.

L'operatore economico aggiudicatario del servizio si obbliga a svolgere i servizi di attività ludico motoria avvalendosi di personale qualificato in possesso di:

- Laureati in Scienze Motorie, Sport e Salute o del Diploma di Laurea quadriennale in Scienze Motorie (ordinamento previgente) o del diploma I.S.E.F.;
- operatori sportivi (tecnici, istruttori, etc.) ed operatori di promozione sportiva, indipendentemente dal titolo di studio conseguito, purché in possesso di un titolo/certificazione abilitante a svolgere le proprie attività a titolo professionale o volontario.

Tale personale dovrà, inoltre, essere dotato di competenze relazionali e predisposizione alla socializzazione ed al lavoro in team, capacità di attivare strategie di inclusione/integrazione, rilevabili da esperienze pregresse attinenti al servizio in oggetto.

Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì prevedere una figura con funzione di referente operativo del servizio, con competenze amministrative, contabili, organizzative, relazionali di lavoro in team, di informatica di base, necessarie per garantire il regolare svolgimento delle attività previste, ivi comprese le eventuali sostituzioni temporanee del personale impiegato, qualora impossibilitati.

Il referente operativo del progetto dovrà inoltre:

- attuare il piano di comunicazione proposto in sede di gara e coordinare la promozione del servizio per il coinvolgimento dell'utenza;
- coordinare attività di networking, eventualmente proposte in sede di gara e sulla base delle lettere di impegno, volte allo sviluppo di una rete di collaborazione con soggetti terzi che si occupano di animazione sul territorio e/o inclusione sociale, con particolare riferimento all'integrazione di giovani e donne in difficoltà e di persone con disabilità.

Art. 6 – Obblighi di comportamento del personale impiegato nel servizio

Il/gli operatore/i del servizio di cui al presente Capitolato è/sono obbligato/i a tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza delle postazioni in cui si svolge il servizio, tale da escludere nella maniera più assoluta l'uso di un linguaggio volgare o altri comportamenti lesivi. Agli operatori è vietato assolutamente svolgere,

all'interno delle postazioni qualsiasi diversa attività da quelle oggetto del presente Capitolato.

In caso di assenza temporanea del personale, o in seguito a richiesta motivata dell'Amministrazione di sostituzione del personale che risultasse inadeguato, l'operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà provvedere alla immediata sostituzione del medesimo, presentando all'Amministrazione, per una verifica da parte del RUP, i curriculum vitae di soggetti con formazione e professionalità equivalenti a quelle dei soggetti sostituendi, al fine di garantire la qualità e continuità del servizio.

Per promuovere la visibilità dell'iniziativa Sport all'aperto e permettere una immediata riconoscibilità da parte dell'utenza, il personale impiegato nel servizio indosserà, durante le ore di attività ludico motoria, le magliette dedicate al progetto, fornite dall'Amministrazione Comunale. Il personale dovrà essere dotato, inoltre, di identificativo di riconoscimento fornito dall'operatore economico, comprensivo del nome del progetto "PON Metro – Sport all'aperto", del nome proprio del singolo operatore e indicazione della società/associazione di appartenenza.

Il personale dovrà essere dotato di qualsiasi altro materiale e/o attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività prevista con l'utenza (es. schede individuali di attività per i percorsi attrezzati, fischietto, tappetino personale, altre eventuali attrezzature utili per le attività proposte).

Art. 7 - Ulteriori oneri a carico dell'operatore economico aggiudicatario del servizio

L'operatore economico aggiudicatario del servizio è tenuto a:

1. in materia organizzativa e gestionale:

a) osservare le disposizioni fornite dall'Amministrazione Comunale in materia di:

- contabilizzazione delle attività
- predisposizione della documentazione e reportistica per il monitoraggio dello stato di avvio/ avanzamento mensile/ conclusione del progetto incluso il piano di comunicazione presentato;
- rispetto degli obblighi di comunicazione del Programma secondo il manuale di identità visiva del PON Metro - rendicontazione secondo modelli forniti dall'Amministrazione, nel rispetto della tempistica indicata;



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

2. in materia di trattamento dei dati personali:

al pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed in particolare dei dati sensibili di cui venga a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività. L'operatore economico aggiudicatario del servizio e gli operatori del servizio si obbligano ad utilizzare i dati personali degli utenti dei servizi nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e s.m.i. ai soli fini dell'espletamento dei servizi di cui il presente Capitolato e garantire l'osservanza del segreto professionale.

3. in materia di sicurezza:

sarà tenuto ad informarsi, adeguarsi ed a rispettare le misure di sicurezza durante l'espletamento del servizio. In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

L'operatore economico aggiudicatario del servizio è responsabile degli adempimenti e/o del controllo dell'adempimento di regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia, da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta proveniente dal personale impiegato e dagli utenti per il servizio di cui al presente Capitolato;

4. in materia assicurativa:

Sarà onere dell'operatore economico aggiudicatario del servizio costituire, al momento dell'inizio dell'attività, e trasmettere tramite PEC (servizio.sport@pec.comune.fi.it), apposita assicurazione RCT/O con massimale almeno pari ad € 5.000.000,00 unico per sinistro, a copertura di ogni eventuale danno derivante agli utenti del servizio, al personale impiegato, a terzi e a cose a causa dell'espletamento delle attività per cui l'operatore economico aggiudicatario del servizio si assume ogni responsabilità diretta o indiretta senza riserve ed eccezioni. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e anche da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art.8 - Verifica del progetto e controlli

Il Comune, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ha facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni oggetto



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

del presente appalto, anche mediante controlli a campione durante lo svolgimento delle attività.

Eventuali irregolarità ed inadempimenti, rilevate dall'Amministrazione comunale, durante lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, saranno contestati all'aggiudicatario per iscritto dalla stessa con le modalità precisate al successivo Art.12.

Art. 9 - Modalità di pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo di spettanza all'operatore economico aggiudicatario del servizio verrà liquidato in rate mensili, sulla base dell'attività prestata, previa verifica della regolarità contributiva e a seguito di presentazione di regolare fattura unitamente al prospetto riepilogativo delle ore effettive di servizio svolto nelle postazioni di ciascun lotto per il periodo di riferimento e del report di avanzamento mensile di cui all'art. 7 punto 1 lettera a).

Art. 10 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla gestione dei servizi, del pagamento di eventuali penali di cui all'art. 12, del risarcimento dei danni cagionati dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'aggiudicatario si impegna a prestare, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la garanzia definitiva di cui all'art.103 c.1 del Codice dei contratti pubblici, nelle modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3.
2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 c.7 del Codice.
3. La garanzia ha validità per l'intera durata del contratto e dovrà essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della normativa vigente.
4. Detta garanzia rimane vincolata fino alla scadenza del contratto e potrà essere svincolata solo con comunicazione formale del Comune a mezzo PEC.

Art.11 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, l'aggiudicatario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'aggiudicatario si obbliga altresì:

a) a inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Comune e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Comune, all'aggiudicatario e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Comune verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 7, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la

quale il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare, tramite PEC, il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 12 - Inadempienze, sanzioni e divieti

1. Nel caso in cui il servizio non venga svolto conformemente a quanto previsto dal Capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara o nel caso di cinque segnalazioni negative da parte dell'utenza partecipante alle attività l'Amministrazione Comunale provvederà ad inviare formale contestazione tramite PEC all'affidatario, invitandolo a presentare entro cinque giorni le proprie controdeduzioni, ad ovviare alle negligenze e inadempienze contestate e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto.

2. Ove siano accertati casi reiterati (in un numero superiore a due) di inadempienza contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva di irrogare le seguenti penali, anche sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio ovvero del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite:

-Euro 50,00: in caso di ritardato inizio di una sessione giornaliera da parte del personale impiegato per cause non prevedibili (es. situazioni meteo avverse, manutenzione straordinaria delle aree verdi e/o degli spazi attrezzati, non agibilità temporanea delle aree verdi e/o degli spazi attrezzati, etc.) ed indipendenti dalla volontà dell'operatore aggiudicatario;

- Euro 150,00: mancata partecipazione senza giustificato motivo ad una sessione giornaliera da parte del personale impiegato nell'attività ludico-motoria di cui all'art.5 del presente Capitolato;

- Euro 200,00: mancata o inadeguata sostituzione del personale impiegato nei casi di cui all'art.6 del presente Capitolato.

2.a L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Comune, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di

presentare le proprie controdeduzioni, tramite PEC, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione della contestazione.

2.b In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

2.c L'importo delle penali dovrà essere versato al Comune entro 15 (quindici) gg. dalla richiesta e, in caso di inadempienza, verrà detratto dalla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata per il medesimo importo.

2.d. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e all'esercizio, qualora necessario, di ulteriori azioni, compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.

3. Qualora nel corso del servizio si verificassero gravi o ripetuti casi di inadempienza contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere il contratto per inadempimento, salvo e impregiudicato il diritto del Comune ad agire giudizialmente per il risarcimento dei danni subiti. In tal caso il contratto verrà stipulato con il soggetto che segue in graduatoria.

4. La cessione del contratto è vietata a pena di nullità.

5. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

1. Il Comune, in caso di grave inadempimento dell'appaltatore rispetto agli obblighi del presente Capitolato e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art.1454 C.C., decorso inutilmente il termine fissato. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo PEC dell'appaltatore.

2. Ferme le ipotesi di risoluzione previste al comma precedente e all'art. 12 del presente Capitolato, il Comune si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
- b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo;
- c) mancata reintegrazione o intervenuta invalidità ed inefficacia della cauzione definitiva;
- d) qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista all'art. 7 del presente Capitolato, e la stessa non venga ripristinata, previa diffida scritta;
- e) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
- f) cessazione dell'attività, fallimento o procedura concorsuale dell'aggiudicatario;
- g) gravi inadempienze degli obblighi in materia di rapporti di lavoro (retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro) nei confronti del personale impiegato a vario titolo nei servizi oggetto dell'appalto;
- h) nell'ipotesi prevista dall'art.89 co.9 del Codice;
- i) venir meno dei requisiti richiesti relativi alla qualifica degli esperti impiegati nello svolgimento dei corsi;
- l) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 1453 C.C.;

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente l'effetto risolutivo si produce di diritto in conseguenza della mera ricezione da parte dell'appaltatore della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Comune entro 15 giorni dalla conoscenza dell'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

4. Nel caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore, il Comune, ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti, può affidare l'appalto al soggetto partecipante che segue immediatamente nella graduatoria, imputando all'appaltatore uscente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti dal Comune a

seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa sulla garanzia definitiva di cui all'art. 10 del presente Capitolato.

5. Le spese per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

6. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

7. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Art.14 - Revoca per motivi di interesse pubblico e recesso

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in tutti i casi previsti dalla legge.

2. Nel caso in cui sia l'appaltatore a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti, con addebito della maggiore spesa derivante dal riaffidamento del servizio, secondo quanto indicato dall'art. 110 del Codice.

3. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.

Art. 15 - Perfezionamento del contratto e oneri

Il contratto relativo a ciascun Lotto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Il contratto è sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., in modalità elettronica, a mezzo di firma digitale. Prima della stipula del contratto, dovrà essere inviata al Servizio Sport, tramite PEC, entro il termine di 7 giorni dalla richiesta:

- originale della fideiussione a garanzia dell'adempimento contrattuale di cui all'art. 10 del presente Capitolato;

- copia delle polizze assicurative e relative eventuali estensioni di cui all'art. 7 del presente Capitolato, incluse le quietanze di pagamento.

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto di appalto saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 16 - Contenzioso

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto, è competente esclusivamente il Foro di Firenze. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 17 - Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamentodipendenti-Comune-Firenze2021.pdf ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Regolamento".

Art. 18 - Tutela Riservatezza

1. L'appaltatore dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy e, in particolare, di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal "Codice Privacy" (D. Lgs. 196/2003) e ss.mm.ii. nel rispetto anche dell'art. 7 punto 2.

2. L'appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato o della legge, il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'autorità Garante per la privacy.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Art. 19 - Rinvii

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capitolato si rinvia al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al Codice Civile alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali in materia.